



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale marittimo Fano

ORDINANZA N. 07/2014

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Fano:

VISTO il decreto legislativo n°182/2003 in data 24/06/2003 recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;

VISTO il dispaccio n°80/047191/Coord., in data 30/07/2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui sono state inviate le note esplicative al decreto legislativo n.182/2003, predisposte dal Reparto Ambientale Marino presso il Ministero dell’Ambiente;

VISTA la circolare n°GAB/2004/2181/B01 in data 09/03/2004 recante “decreto legislativo 182/2003 in data 24/06/2003. Chiarimenti ed applicazione delle modifiche introdotte con la legge 27/02/2004”, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTA la circolare 01/RAM/2008 – dispaccio n°RAM/582/2/2008 – in data 11/02/2008 con cui il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto ha uniformato le procedure relative alle valutazioni da parte dell’Autorità Marittima per consentire il mantenimento a bordo delle navi dei rifiuti prodotti, per il rilascio delle autorizzazioni al mantenimento a bordo di detti rifiuti, per il rilascio delle esenzioni in favore delle navi in servizio di linea e per la notifica degli atti emessi;

VISTO il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico” relativo al porto di Fano, adottato d’intesa con la Regione Marche, edizione febbraio 2005- revisione maggio 2009, come da ultima ordinanza n°56/2009 in data 15/07/2009;

VISTA la propria ordinanza n°27/2008 in data 15/04/2008 relativa all’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi;

VISTO il dispaccio n°RAM/3919/2/2009 in data 07/09/2009 recante ulteriori chiarimenti in merito alle procedure da adottare per autorizzare una nave a proseguire verso il successivo porto di scalo senza conferire i rifiuti di bordo;

VISTA la circolare 01/RAM/2009 – dispaccio n°RAM/1390/2/2009 – in data 03/04/2009 con cui il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito alcuni chiarimenti circa il trattamento delle “acque grigie” prodotte da navi;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2001 “Misure relative alla gestione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”;

RITENUTO NECESSARIO far conoscere, ai fini dello snellimento e della trasparenza della attività amministrativa, gli elementi di valutazione e le linee guida circa il conferimento/mantenimento a bordo dei rifiuti da parte delle navi che scalano il porto di Fano;

VISTI gli artt. 17,62,71 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 60, 77 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione:

ORDINA

Articolo 1 *(Definizioni)*

Ai fini della presente Ordinanza, si intende per:

- a) **Nave**: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti nonché i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel Porto di Fano, ad esclusione delle navi militari di guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
- b) **Nave in servizio di linea**: navi che effettuano scali in più porti con frequenza ed itinerari prestabiliti, e che scalino regolarmente il porto di Fano almeno ogni 60 ore per le navi da passeggeri e/o miste ed almeno ogni 120 ore per le navi di altra tipologia;
- c) **Marpol 73/78**: Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27/11/2000 e ratificata con legge 29/09/1980 n°662;
- d) **Rifiuti prodotti dalle navi**: i rifiuti, compresi le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78 nonché i rifiuti associati al carico cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78, così come definiti nel comma c) dell'art. 2 del decreto legislativo n° 182 in data 24/06/2003;
- e) **Residui del carico**: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico – scarico e fuoriuscite così come definiti nel comma d) dell'art. 2 del decreto legislativo n° 182 in data 24/06/2003;
- f) **Impianto portuale di raccolta**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- g) **Ditta autorizzata**: è il soggetto abilitato, autorizzato dall'Autorità Competente, incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;

- h) **Peschereccio**: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- i) **Imbarcazione da diporto**: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive e/o ricreative;
- j) **Porto**: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;
- k) **Autorità Competente**: Ufficio Circondariale marittimo di Fano;
- l) **Autorità Marittima**: Ufficio Circondariale marittimo di Fano;
- m) **Decreto Legislativo**: il Decreto Legislativo 24/06/2003 n°182 ss.mm./ii.

Articolo 2

(Ambito di applicazione ed esclusioni)

La presente Ordinanza si applica:

- a) a tutte le navi, italiane e straniere, che fanno scalo nel Porto di Fano ovvero stazionanti nella relativa rada;
- b) ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto stanziali o in transito nel Porto di Fano.

La presente ordinanza non si applica alle navi militari da guerra ed ausiliarie nonchè alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, ove impiegate per servizi Statali a fini non commerciali.

Articolo 3

(Raccolta differenziata dei rifiuti di bordo e smaltimento dei rifiuti alimentari)

Tutte le navi in sosta nel porto di Fano hanno l'obbligo di effettuare a bordo la raccolta differenziata dei rifiuti quali carte, stracci, oggetti di vetro o di metallo, plastiche, residui alimentari, materiali per avvolgimento, legatura ed imballaggio, ecc., in linea con la normativa vigente.

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri e i loro residui sbarcati da navi nazionali o estere, provenienti da paesi extra-U.E., devono essere smaltiti in osservanza al decreto del Ministero della Sanità 22/05/2001, citato in premessa.

Articolo 4

(Notifica)

È approvato il Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da navi, conforme a quello prescritto dal decreto legislativo, che si unisce alla presente ordinanza (*allegato 1*), a formarne parte integrante.

I Comandanti delle navi in arrivo nel porto ovvero all'ormeggio nella rada di Fano devono adempiere all'obbligo di notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo.

La notifica deve essere trasmessa via fax o mail alle seguenti Autorità:

- Ufficio Circondariale marittimo di Fano;
- Ufficio di Sanità Marittima di Ancona.

Detta notifica può avvenire direttamente o per il tramite del raccomandatario/agente marittimo e deve contenere le informazioni richieste dal modulo di cui al precedente comma.

La suddetta notifica deve avvenire con le seguenti modalità:

1. almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto;

2. non appena sia noto il porto di scalo, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
3. prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata stimata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Il modulo di notifica deve essere conservato a bordo almeno sino al successivo porto di scalo e le relative informazioni sono messe a disposizione delle Autorità marittima e Sanitaria, qualora richieste.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

Per le navi in servizio di linea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente ordinanza.

Articolo 5

(Conferimento dei rifiuti - Obbligo generale)

Tutte le navi che scalano il porto di Fano ovvero stazionano in rada, prima di lasciare il porto, devono conferire i rifiuti prodotti a bordo all'impianto portuale di gestione ovvero a ditta autorizzata.

Fatto salvo l'obbligo di cui al precedente comma, le navi, durante la sosta nell'ambito portuale di Fano non possono accumulare rifiuti in quantità superiore alla capacità di stoccaggio posseduta per le varie tipologie degli stessi; in ogni caso, le navi in arrivo con più di 24 ore di navigazione e/o che sostano per un periodo superiore a 24 ore devono comunque conferire a ditta autorizzata, con periodicità giornaliera, rifiuti di origine alimentare di qualsiasi provenienza.

Articolo 6

(Rilascio delle spedizioni)

Il rilascio delle spedizioni è subordinato alla presentazione di apposita documentazione conforme alla normativa vigente e rilasciata dal gestore dell'impianto portuale di raccolta, ove presente, ovvero dalla ditta che ha provveduto al ritiro del rifiuto in questione.

Tale documentazione deve essere allegata alla nota integrativa di partenza, in modo da attestare l'avvenuto conferimento dei rifiuti di bordo per il quantitativo dichiarato dal Comandante nella notifica di cui all'articolo 4 o, in subordine, alla presentazione dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7

(Istanza per l'autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo)

I Comandanti delle navi non in servizio di linea che intendono essere autorizzati, giusto art. 7.2 del decreto legislativo, a mantenere a bordo i rifiuti prodotti, all'atto della presentazione del modulo di notifica di cui all'art. 6.1 della stessa norma, dovranno compilare la quarta e la quinta colonna, indicando la quantità e tipologia dei rifiuti (morchie, acque di sentina, altri prodotti) di cui si chiede il mantenimento a bordo, nonché il porto di scarica dei medesimi.

L'indicazione di tali elementi nel predetto modulo, sarà considerata dall'Autorità marittima quale implicita istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione stessa.

Al fine di ottenere l'autorizzazione al mantenimento a bordo dei rifiuti, è necessario:

- che la nave sia diretta ad un porto "conosciuto"; la richiesta di partenza "per ordini" esclude a priori la possibilità per la nave di avvalersi della deroga;

- che il prossimo approdo sia dotato con certezza di “reception facilities” per le tipologie di rifiuti interessate. A tal fine, è onere della nave fornire prova documentale circa l’esistenza di idoneo impianto di raccolta rifiuti nel porto di destinazione;
- attestazione dell’Ente di Classifica dell’unità che attesti la capacità complessiva di stoccaggio della nave anche mediante copia dei certificati di sicurezza già in possesso dell’unità navale;
- dichiarazione del Comando di bordo che attesti la quantità giornaliera di rifiuti prodotti dalla nave, la cui quantità non deve superare complessivamente (per tutta la durata del successivo viaggio) la capacità di stoccaggio residua;

ovvero

- abbia nelle casse di bordo un quantitativo talmente esiguo da non poter essere conferito (impompabile).

Articolo 8

(Autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo)

Sulla scorta degli accertamenti di competenza, l’Autorità marittima di Fano potrà rilasciare l’autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo che sarà inviata all’Autorità competente del Porto indicato per la discarica dei rifiuti in questione.

Qualora, invece, l’Autorità marittima ritenga che nel porto di destinazione non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non sia conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati a mare, alla nave verrà richiesto di conferire comunque i rifiuti prima di lasciare il porto di Fano.

Qualora la nave venga autorizzata a conferire all’approdo successivo, è fatto obbligo al Comandante della nave di inviare apposita evidenza documentale dell’avvenuto conferimento all’ Autorità marittima di Fano.

Articolo 9

(Procedure per le navi in servizio di linea)

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari ai sensi dell’art. 6.4 (notifica), dell’art.7.1 (conferimento dei rifiuti) e dell’art. 8.3 (pagamento delle tariffe) del decreto legislativo, non hanno l’obbligo di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

Tali unità forniscono le informazioni di cui all’articolo 4 della presente ordinanza in forma cumulativa, con periodicità correlata alla capacità di stoccaggio per ogni singolo rifiuto, alla Autorità marittima di Fano, ove quest’ultimo sia stato scelto quale porto di conferimento.

Per poter ottenere la sopra citata esenzione, gli interessati dovranno presentare istanza in carta legale come da *allegato 2* all’Ufficio Circondariale marittimo di Fano, allegando:

- documentazione dalla quale si possa evincere la regolarità e la frequenza degli scali come indicato nell’art. 1. lett. b);
- copia del registro O.R.B. (*Oil Record Book*);
- copia dello IOPP *certificate*, con relativo supplemento;
- dichiarazione del Comando di bordo attestante la capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti accumulati e che si presume verranno prodotti dal porto di scalo e il porto prescelto per il conferimento.

Sulla scorta della predetta documentazione, l’Autorità marittima di Fano potrà valutare il rilascio della conseguente autorizzazione, che sarà inviata alle Autorità competenti dei porti di scalo dell’unità, indicante il porto prescelto per la discarica dei rifiuti, nonché la periodicità della notifica delle informazioni in forma cumulativa, relativa ai rifiuti conferiti in detto porto.

Le navi in servizio di linea che hanno ottenuto il certificato di esenzione dovranno presentare alla Autorità marittima di Fano il documento attestante l'avvenuta scarica dei rifiuti nel porto prescelto.

Gli interessati sono tenuti, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione ed eventuali nuove pianificazioni dei viaggi relativamente ai porti di scalo ed alle date previste.

Articolo 10

(Ispezioni e controlli)

L'Ufficio Circondariale marittimo di Fano si riserva la facoltà di esperire ispezioni e controlli a bordo delle unità che scalano il porto ovvero stazionano nella rada di Fano, al fine di riscontrare quanto riportato nella documentazione acquisita dal gestore dell'impianto portuale di raccolta e delle dichiarazioni presentate dai Comandi di bordo, per il rilascio delle spedizioni avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della collaborazione dell'Ufficio di Sanità Marittima ed eventualmente di un Chimico di Porto.

La vigilanza di cui al D.M. 22.05.2001 per quanto concerne la gestione e la distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, è di stretta competenza dell'Ufficio di Sanità Marittima Aerea

Articolo 11

(Disposizioni finali e sanzioni)

L'Autorità marittima è da intendersi manlevata da ogni tipo di responsabilità direttamente o indirettamente derivante da comportamenti posti in essere difformemente a quanto previsto dalla presente ordinanza

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.guardiacostiera.it.

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell' articolo 1174 del Codice della Navigazione, nonché del Decreto Legislativo n°182/2003 e ss.mm./ii..

Fano, 18/03/2014

Il Capo del Circondario marittimo
Tenente di Vascello (CP) Fabrizio MARILLI

MODULO DI NOTIFICA DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI
NOTIFICATION FORM FOR SHIP-GENERATED WASTE
 Direttiva (Directive) 2000/59/CE - Art. 6 Decr. Leg.vo 24.6.2003 n. 182

All' **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - FANO**
 To **FANO HARBOUR OFFICE**

DATI RELATIVI ALLA NAVE E AL VIAGGIO
SHIP AND VOYAGE DATUM

NOME NAVE <i>Ship's name</i>		SCALO PRECED. <i>Last port of call</i>	
NOMINATIVO INT. <i>Call sign</i>		DATA E O.P.A. <i>Date and E.T.A.</i>	
NUMERO I.M.O. <i>I.M.O. number</i>		DATA E O.P.P. <i>Date and E.T.D.</i>	
STATO DI BANDIERA <i>Flag State</i>		PROSSIMO SCALO <i>Next port of call</i>	

Intendete conferire i vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta? ☐ TUTTI ☐ ALCUNI ☐ NESSUNO
Are you delivering all, some, none of your waste into port reception facilities? **ALL** **SOME** **NONE**

TIPO E QUANTITATIVO RIFIUTI DA CONFERIRE O TRATTENERE A BORDO
TYPE AND AMOUNT OF WASTE AND RESIDUES TO BE DELIVERED AND/OR REMAINING ON BOARD, AND
PERCENTAGE OF MAXIMUM STORAGE

Nel caso in cui si intenda scaricare tutti i rifiuti presenti a bordo, compilare solo la seconda colonna (Rifiuti da conferire m³)
If delivering all waste, complete second column as appropriate

TIPO <i>TYPE</i>	Rifiuti da conferire m ³ <i>Waste to be delivered m³</i>	Capacità max di stoccaggio dedicata m ³ <i>Maximum dedicated storage capacity m³</i>	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo in m ³ <i>Amount of waste retained on board m³</i>	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti <i>Port at which remaining waste will be delivered</i>	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il prossimo scalo m ³ <i>Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call m³</i>
OLI USATI - Exhausted oil					
Morchie - <i>Sludge</i>					
Acqua di sentina - <i>Bilge water</i>					
Altro - <i>Other</i>					
RIFIUTI - Garbage					
Rifiuti alimentari - <i>Food waste</i>					
Rif. Alim. D.M. 22.5.01 - <i>Food w. D.M. 22.5.01</i>					
Plastica - <i>Plastic</i>					
Altri - <i>Other</i>					
RIFIUTI - Sewage					
Liquami - <i>Sewage</i>					
RESIDUI ASSOCIATI AL CARICO (specificare) - Cargo associated waste (specify)					
RESIDUI DEL CARICO (specificare) - Cargo residues (specify)					

Io sottoscritto _____ dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti rifiuti.

I undersigned confirm that the above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered

Data _____ Ore _____
 Date _____ Time _____

Firma
 Signature

RISERVATO ALLA CAPITANERIA DI PORTO		
Data di ricezione	Ora	Firma del ricevente

Alla Ufficio Circondariale marittimo
Sezione Tecnica
F A N O

**DICHIARAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE
“NAVI IN SERVIZIO DI LINEA CON SCALI FREQUENTI E REGOLARI”**

Il

sottoscritto

Comandante / Agente Marittimo / Spedizioniere / Raccomandataro della nave:

NOME NAVE	BANDIERA	TSL

CHIEDO

il riconoscimento per la citata unità della caratteristica di “nave di linea con scali frequenti e regolari” ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 dell’ordinanza n. __/2014 inerente la “notifica” sulle informazioni inerenti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, prevista dall’articolo 6 del D.L.vo 182/2003 e dell’articolo 4 della medesima ordinanza.

All'uopo dichiaro:

- La nave effettua scalo regolare nel porto di Fano, con la seguente frequenza, rientrando in uno dei porti facenti parte di itinerari prestabiliti e pubblicizzati
 - Ogni _____ ore (almeno ogni 60 ore per le navi passeggeri e/o miste – almeno ogni 120 ore per le navi di altra tipologia).
- La nave effettua il seguente itinerario prestabilito _____.
- Ogni variazione ed eventuali nuove pianificazioni dei viaggi relativamente ai porti di scalo e le relative date di approdo verranno comunicate almeno 24 ore prima che la nave sospenda la linea riconosciuta all’ Ufficio Circondariale marittimo di Fano.

Data _____

Firma